



**COMUNE di TURRI**

(Provincia del Sud Sardegna)

\*\*\*\*\*

**PARERE  
REVISORE UNICO DEI CONTI**

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/07/2021 – "Applicazione quote avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (articolo 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) – variazione n. 4".

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, il sottoscritto **CADDEO Dott. Roberto**, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **27/11/2018** per il triennio dicembre **2018/2021**, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in **SARDARA (SU)** nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

**RICEVUTA**

via e-mail ordinaria in data **23/07/2021** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati relazionali e contabili,

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **22** del **19/11/2020** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S) per il triennio **2021/2023**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **7** del **23/04/2021** è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. per il periodo **2021/2023**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **8** del **23/03/2021** è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2021/2023**, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **39** del **18/05/2021** è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), ratificata con deliberazione dell'organo consiliare n. **9** del **29/06/2021** – variazione n. 1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. **43** del **10/06/2021** è stata adottata la variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000) – variazione n. 2;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in corso di approvazione nella seduta programmata per il **27/07/2021** verrà approvata la variazione di assestamento generale di bilancio e la verifica degli equilibri di bilancio 2021 – variazione n. 3;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **01/07/2021** è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, da cui si desume un risultato di amministrazione al 31/12/2020 di **€ 1.894.077,74**, così suddiviso:

✓ parte accantonata	€	54.657,12;
✓ parte vincolata	€	428.707,33;
✓ parte destinata agli investimenti	€	238.403,55;

✓ parte disponibile	€	1.172.309,74;
✓ <b>totale complessivo</b>	€	<b>1.894.077,74.</b>

- alla data della presente proposta di deliberazione non risultano applicate all'esercizio 2021 quote dell'avanzo di amministrazione 2020,

**ESAMINATI**

- la proposta di variazione del bilancio di previsione 2021/2023 sopra richiamata, che prevede variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno in corso;
- il prospetto di variazione da cui si desume che l'Amministrazione Comunale intende applicare una quota dell'avanzo di amministrazione 2020 disponibile/libero dell'importo complessivo di € **712.000,00**, da destinare interamente a spese in c/capitale (*spese per investimenti*);
- l'elaborato contabile allegato alla stessa proposta di variazione, recante il dettaglio delle variazioni in conto competenza da applicare al bilancio 2021/2023 – annualità 2021, le cui risultanze complessive sono di seguito riassunte, distinguendole per anno, maggiori e/o minori entrate/spese:

2021	COMPETENZA
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	712.000,00
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>712.000,00</b>
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	712.000,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>712.000,00</b>

2022	COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	0,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

2023	COMPETENZA
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	0,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	0,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

**VISTO**

l'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 2) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che l'organo di revisione, tra le proprie funzioni, renda pareri obbligatori in materia di "proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio",

**ACCERTATO CHE**

- la presente proposta di deliberazione risponde al dettato dell'articolo **175, comma 2**, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita testualmente: *"Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*;
- la seguente variazione al bilancio rientra, pertanto, nelle previsioni di cui all'articolo 175, comma 2, del T.U.E.L. e che conseguentemente l'organo deputato alla sua adozione entro il termine del **30/11/2021** è individuato nel Consiglio Comunale, il quale ha anche competenza nelle relative variazioni di cassa;

**RICHIAMATO**

- l'articolo 187 del T.U.E.L. che recita:
  - ✓ **comma 1** *"Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi liberi**, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;*
  - ✓ **comma 2** *"La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) **per il finanziamento di spese di investimento**; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce"*.
  - ✓ **comma 3-bis** *"L'avanzo di amministrazione non vincolato **non può** essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193"*;
- il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) al paragrafo 3.3 dispone che *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*,

**VERIFICATO CHE**

- x l'Amministrazione Comunale intende applicare una quota dell'avanzo di amministrazione 2020 accertato, per la parte libera e disponibile, per l'importo di **€ 712.000,00**;
- x l'applicazione dell'avanzo di amministrazione è destinato a finanziare per l'intero suo ammontare spese in conto capitale (*spese di investimento*);

- x l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL), non sta utilizzando entrate vincolate per finanziare spese correnti (art. 195 TUEL) e non sta adottando provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo (193 TUEL);
- x il rendiconto per l'esercizio 2020 è stato approvato dall'organo consiliare dell'ente e, pertanto, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L. e quantificato ai sensi dell'articolo 187, comma 1, T.U.E.L.;
- x che il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato;
- x non sono presenti motivi ostativi all'applicazione della quota dell'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per l'importo complessivo di € 270.000,00, in quanto effettivamente disponibile,

#### RILEVATO CHE

la presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2021/2023:

- è resa necessaria per le motivazioni espresse nelle premesse della proposta di deliberazione in oggetto;
- utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;
- consente di realizzare più efficacemente gli interventi ai quali le stesse si riferiscono e risultano coerenti con le previsioni del D.U.P.S. 2021/2023;
- assolve a quanto stabilito dall'articolo 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto garantisce il mantenimento del pareggio finanziario e la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2021/2023, come risulta dal prospetto allegato alla proposta di deliberazione stessa, di cui costituisce parte integrale e sostanziale (*Allegato n. 9 – Bilancio di previsione*);
- assicura gli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;
- assicura il rispetto dell'articolo 193, comma 1, che dispone quanto segue: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6";
- assicura una cassa non negativa.

#### RISCONTRATO

che l'elaborato contabile riporta, per ciascuna entrata (*titolo e tipologia*) e per ciascuna spesa (*missione, programma e titolo*):

- le previsioni aggiornate alla precedente deliberazione;
- l'importo della variazione (*aumento/diminuzione*);
- le previsioni aggiornate alla deliberazione in oggetto,

#### ACCERTATO

altresì, che su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

#### RITENUTO

pertanto, che l'adozione delle variazioni da deliberare sono conformi alla normativa in vigore e corrispondono ad effettive necessità di gestione del bilancio 2021/2023 e delle attività dell'ente,

#### VISTI

1. lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
2. il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 175;
3. il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni,

a conclusione dell'istruttoria eseguita sulla base della documentazione contabile e relazionale messa a disposizione dall'ufficio finanziario dell'ente,

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/07/2021 – "Applicazione quote avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020 (articolo 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000) – variazione n. 4", come dettagliata negli allegati contabili predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario, ravvisando la congruità, la coerenza ed attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio 2021/2023 dopo la variazione in oggetto, per la parte contabile di propria competenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17:00.

*Il Revisore Unico dei Conti*  
*Firmato CADDEO Dott. Roberto 24/07/2021*

